SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 marzo 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in ventiquattresima seduta comune, mercoledì 22 marzo 2000, alle ore 16,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un componente il Consiglio superiore della magistratura.

00A3148

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 1999.

Opere espunte dagli elenchi di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e nomina di un nuovo commissario straordinario per una delle opere.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio, 22 maggio, 4 luglio e 5 dicembre 1997, 9 marzo e 16 ottobre 1998 e 22 settembre 1999, contenenti rispettivamente, il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo elenco delle opere e dei lavori in attuazione della succitata disposizione;

Considerato che si deve procedere all'espunzione delle opere elencate nella tabella *A,* allegata al presente decreto, perché riavviate, come documentato dai relativi verbali redatti a norma di legge e acquisiti in atti;

Considerato che per le opere nella tabella *B,* allegata al presente decreto non sussistono, allo stato, le condizioni della gestione commissariale, come evidenziato dalla documentazione in atti;

Richiamato l'atto in data 30 agosto 1999 con il quale il Ministro dei lavori pubblici ha proposto per l'opera n. 34 di cui al terzo elenco allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 1997, la nomina di un nuovo commissario straordinario nella persona del dott. Giulio Palumbo;

Considerato che per detta opera sussistono allo stato i presupposti per il mantenimento della gestione commissariale, atteso il persistere delle cause che l'avevano, a suo tempo, fatta ritenere necessaria;

Ritenuto pertanto opportuno, per la suddetta opera, procedere alla nomina di un nuovo commissario nella persona del dott. Giulio Palumbo in considerazione della specifica professionalità acquisita dal medesimo in materia di opere pubbliche;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 1997) è stato costituito, presso la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri il gruppo di lavoro per l'assistenza ai commissari straordinari per le opere di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

Considerato che con la recente entrata in vigore del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», la struttura organizzativa presidenziale è stata interessata da un processo di revisione che comporta la razionalizzazione dell'apparato attraverso l'eliminazione di quei compiti che non si addicono più ad una struttura di solo impulso, coordinamento e indirizzo dell'attività di Governo;

Vista la nota n. DAGL/1.1.4/31890/54 del 30 settembre 1999 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale si rappresenta l'opportunità che il citato gruppo di lavoro sia soppresso ed i compiti ad esso assegnati siano svolti dalle singole amministrazioni ognuna per quanto di competenza;

Ritenuto pertanto, in linea con quanto sopra considerato, di doversi procedere alla soppressione del suddetto gruppo di lavoro stabilendo che i compiti ad esso assegnati siano svolti dalle singole amministrazioni ognuna per quanto di competenza;

Su proposta del Ministro dei lavori pubblici e di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi indicati nelle premesse sono espunte dagli elenchi di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1997, 4 luglio 1997, le opere di cui alla tabella *A* allegata al presente decreto.

Art. 2.

Per i motivi indicati nelle premesse sono espunte dagli elenchi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 1997 le opere di cui alla tabella *B* allegata al presente decreto.

Art. 3.

Il dott. Giulio Palumbo, è nominato nuovo commissario straordinario per l'opera indicata nella tabella *C* allegata al presente decreto.

Art. 4.

Per i motivi indicati nelle premesse è soppresso il gruppo di lavoro per l'assistenza ai commissari straordinari per le opere di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

I compiti ad esso assegnati saranno svolti dalle singole amministrazioni interessate ognuna per quanto di competenza.

Roma, 15 dicembre 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro dei lavori pubblici
MICHELI

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 112

TABELLA *A*

OPERE ESPUNTE PERCHÉ RIAVVIATE

n.rifer.opera	2° Elenco - allegato al DPCM 22 maggio 1997 (G.U. 6 giugno 1997)
3	Caserma Polizia di Stato - Catanzaro
22	Prog.n. 8661- impianto di depurazione, fornitura e messa in opera elettropompa, stazione sollevamento fognatura. Comune di Gaeta (LT)
46	Regimazione fossa di Caldaro. Costruzione impianto idrovoro Grumo (Trento)

n.rifer.opera	3° Elenco - allegato al DPCM 4 luglio 1997 (G.U. 24 luglio 1997)
16	Costruzione liceo scientifico di Catanzaro Lido
28	Ristrutturazione ed ampliamento Caserma di polizia tributaria di Via Filzi a Milano (2° stralcio)

n.rifer.opera	6° Elenco - allegato al DPCM 16 ottobre 1998 (G.U. 31 dic.1998)
1	Lavori di costruzione del collegamento esterno all'abitato di Novara - Lotto 4° tra la SS. n. 211 (Km. 67 + 150) e la SS. n. 11 (Km. 81 + 847)

TABELLA *B*

ALTRE OPERE ESPUNTE

n.rifer.opera	3° elenco - allegato al DPCM 4 luglio 1997 (G.U. 24 luglio 1997)
24	Caserma IV Novembre della Guardia di Finanza al Lido di Ostia II^ fase (RM)
26	Realizzazione di parcheggi interrati all'interno della città universitaria - Università La Sapienza - Roma
33	Università degli Studi di Messina - Completamento del Policlinico Universitario e realizzazione della facoltà di Ingegneria - Messina
36	Nucleo Agro-industriale in S. Piero Patti - Messina

TABELLA *C*

OPERA PER LA QUALE È STATA DISPOSTA
LA NOMINA DI UN NUOVO COMMISSARIO STRAORDINARIO

n.rifer.opera	3° elenco - allegato al DPCM 4 luglio 1997 (G.U. 24 luglio 1997)	
	Nuovo commissario straordinario	Opera e Lavori sospesi
34	Palumbo dott. Giulio - Direttore Generale del Ministero del Tesoro a riposo	Porto di Palermo - Costruzione Bacino di Carenaggio

00A2768

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIRETTIVA 1° marzo 2000.

Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato testo unico, che prevede la definizione con direttiva del Ministro dell'interno dei mezzi di sussistenza per l'ingresso dello straniero in Italia anche sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico di cui al precedente art. 3, comma 1;

Visto il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, di seguito denominato regolamento;

Visto il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a norma dell'art. 3 del testo unico con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998, nella parte in cui indica i criteri generali per la definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri;

Visto il regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio dell'Unione europea in data 31 dicembre 1998 sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

1. La presente direttiva si applica ai cittadini stranieni come individuati dall'art. 1 del testo unico e definisce i criteri per quantificare i mezzi di sussistenza da dimostrare, nell'ambito delle condizioni per l'ingresso nel territorio nazionale e per il rilascio del visto, ove previsto.

2. Nei casi di ingresso dello straniero per motivi di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 22 del testo unico, la disponibilità dei mezzi di sussistenza e di idonea sistemazione si intende dimostrata dalla richiesta del datore di lavoro disciplinata dal medesimo art. 22.

3. La disponibilità dei mezzi di sussistenza può essere comprovata mediante esibizione di valuta o fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di fonti di reddito nel territorio nazionale.

4. Gli importi monetari fissati nella presente direttiva verranno annualmente rivalutati previa applicazione dei parametri relativi alla variazione media annua, elaborata dall'ISTAT e calcolata in base all'indice sintetico dei prezzi al consumo relativi ai prodotti alimentari, bevande, trasporti e servizi di alloggio.

Art. 2.

1. Salvo che le norme del testo unico o del regolamento dispongano diversamente, lo straniero deve indicare l'esistenza di idoneo alloggio nel territorio nazionale e la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l'esibizione del biglietto di ritorno.

Art. 3.

1. I mezzi di sussistenza minimi necessari a persona per il rilascio del visto e per l'ingresso nel territorio nazionale per motivi turistici sono definiti secondo l'allegata tabella *A*.

Art. 4.

1. I mezzi di sussistenza minimi necessari per il rilascio del visto e l'ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 23, comma 4, del testo unico sono determinati da:

a) disponibilità di una somma non inferiore alla metà dell'importo annuo dell'assegno sociale;

b) disponibilità delle somme necessarie al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ovvero polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno.

Art. 5.

1. Oltre la disponibilità della somma necessaria al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale o l'esibizione di specifica polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri di validità pari alla durata del soggiorno, i mezzi di sussistenza minimi, da esibire da parte dello studente o del garante previsto dall'art. 39, comma 3 del testo unico, necessari per il rilascio del visto e dell'ingresso per motivo di studio, sono definiti secondo i parametri previsti dall'art. 34 del regolamento rapportati al numero dei mesi del permesso di soggiorno richiesto.

2. La documentazione attestante l'ottenimento di borse di studio o di altre facilitazioni previste dall'art. 46 del regolamento è sufficiente, se di importo pari a quanto previsto nel comma 1, o concorre, se di importo inferiore, a comprovare il requisito dei mezzi di sussistenza.

Art. 6.

1. Fatte salve le disposizioni precedenti e fatta eccezione per i casi espressamente regolamentati dal testo unico e dal regolamento attuativo, per gli altri casi previsti dal testo unico, i mezzi di sussistenza sono determinati ai sensi del precedente art. 3.

2. Restano ferme forme più favorevoli di modalità di ingresso stabilite in virtù di specifici accordi.

Le amministrazioni competenti cureranno l'applicazione della presente direttiva che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2000

Il Ministro: BIANCO

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2000
Registro n. 1 Interno, foglio n. 170

TABELLA *A*

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA RICHIESTI PER L'INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE PER TURISMO

Classi di durata del viaggio	Numero dei partecipanti al viaggio			
	Un partecipante		Due o più partecipanti	
	lire	euro	lire	euro
Da 1 a 5 giorni: quota fissa complessiva	522.000	269,60	414.000	212,81
Da 6 a 10 giorni: quota a persona giornaliera	87.000	44,93	51.000	26,33
Da 11 a 20 giorni: quota fissa	100.000	51,64	50.000	25,82
quota giornaliera a persona	71.000	36,67	43.000	22,21
Oltre i 20 giorni: quota fissa	400.000	206,58	230.000	118,79
quota giornaliera a persona	54.000	27,89	33.000	17,04

00A3095

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 febbraio 2000.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera materno infantile O.I.R.M. S. Anna di Torino ad espletare le attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera materno infantile O.I.R.M. S. Anna di Torino in data 18 febbraio 1999, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico, presso la divisione di cardiochirurgia dell'ospedale infantile «Regina Margherita», facente parte dell'azienda medesima;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 6 ottobre 1999, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Preso atto, altresì, della comunicazione in data 20 marzo 1998, indirizzata al commissario dell'azienda ospedaliera O.I.R.M. S. Anna di Torino, con la quale l'assessore alla sanità della regione Piemonte si impegna ad attivare l'istituzione, nell'ambito del programma di applicazione del piano sanitario regionale, del centro di trapianto multiorgano pediatrico, presso la precitata azienda ospedaliera, in collaborazione con l'azienda ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche alle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 31 gennaio 2000 del Ministro della sanità, che proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalla precitata ordinanza ministeriale in data 31 gennaio 2000, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Piemonte adotterà, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera materno infantile O.I.R.M. S. Anna di Torino è autorizzata ad espletare attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico, prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cuore, devono essere eseguite presso le sale operatorie di cardiochirurgia dell'ospedale infantile «Regina Margherita» di Torino.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cuore devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Abruzzese dott. Pietro, dirigente medico di II livello, primario della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale infantile «Regina Margherita» di Torino;

Valori dott. Andrea, dirigente medico di I livello presso la divisione di Cardiochirurgia dell'ospedale infantile «Regina Margherita» di Torino;

Longo dott. Stefano, dirigente medico di I livello presso la divisione di cardiochirurgia dell'ospedale infantile «Regina Margherita» di Torino;

Bianco dott. Renzo, dirigente medico di I livello presso la divisione di cardiochirurgia dell'ospedale infantile «Regina Margherita» di Torino;

Seberich dott. Carlo, dirigente medico di I livello presso la divisione di cardiochirurgia dell'ospedale infantile «Regina Margherita» di Torino;

Santoro dott. Gaetano, dirigente medico di I livello presso la divisione di cardiochirurgia dell'ospedale infantile «Regina Margherita» di Torino;

Cascarano dott.ssa Maria Teresa, dirigente medico di I livello presso la divisione di cardiochirurgia dell'ospedale infantile «Regina Margherita» di Torino.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Piemonte non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera materno infantile O.I.R.M. S. Anna di Torino, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2000

Il dirigente genereale: D'ARI

00A2981

DECRETO 7 marzo 2000.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Bergamo ad effettuare le attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico, su pazienti in età adulta e su quelli in età pediatrica, presso le sale operatorie ed i locali di terapia intensiva dell'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera medesima.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visti i propri decreti in data 10 giugno 1997 e 9 aprile 1999 che autorizzano l'azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Bergamo ad effettuare, rispettivamente, attività di trapianto di fegato da cadavere, a scopo terapeutico, su pazienti in età pediatrica e su quelli in età adulta, presso le sale operatorie dell'unità operativa di chirurgia pediatrica dell'azienda ospedaliera medesima;

Visto il proprio decreto del 13 luglio 1998 che autorizza l'azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Bergamo ad espletare le attività di trapianto di fegato in età pediatrica, di cui al decreto ministeriale 10 giugno 1997, anche presso le sale operatorie site al primo piano del nuovo quartiere operatorio attivato presso l'azienda ospedaliera in parola, nonché ad effettuare la degenza post-trapianto anche presso il reparto di terapia intensiva pediatrica, ubicato al piano rialzato del medesimo quartiere operatorio;

Visto il proprio decreto in data 27 maggio 1992 che autorizza l'azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Bergamo ad effettuare attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere, a scopo terapeutico, presso le sale operatorie della divisione di cardiochirurgia della medesima azienda;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Bergamo in data 15 luglio 1999, intesa ad ottenere l'autorizzazione a poter utilizzare, nell'espletamento delle attività di trapianto di fegato da cadavere, a scopo terapeutico, sia in età adulta che pediatrica, i locali della terapia intensiva dell'unità operativa di cardiochirurgia insistenti nell'ambito dell'azienda ospedaliera di che trattasi;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 2 novembre 1999. in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 31 gennaio 2000 del Ministro della sanità che proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalla precitata ordinanza ministeriale in data 31 gennaio 2000, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lombardia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di trapianto di fegato da cadavere, a scopo terapeutico, in età pediatrica nonché in quella adulta, di cui ai decreti ministeriali 10 giugno 1997 e 9 aprile 1999, possono essere eseguiti anche presso le sale operatorie ed i locali di terapia intensiva dell'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Bergamo.

Art. 2.

Resta valido quanto ulteriormente disposto con i decreti ministeriali in data 27 maggio 1992, 10 giugno 1997 e 9 aprile 1999.

Art. 3.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Lombardia non adotterà le determinazioni di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Bergamo, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A3094

ORDINANZA 13 dicembre 1999.

Mantenimento e revoca di misure profilattiche contro il colera.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio 1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106;

Viste le periodiche comunicazioni dell'organizzazione mondiale della sanità riportanti la situazione del colera nel mondo e l'elenco delle aree dichiarate infette;

Ritenuto di dovere modificare la propria ordinanza emanata in data 31 dicembre 1997;

Ordina:

Art. 1.

Le misure previste dalla legge 9 febbraio 1982, n. 106, articoli 62 e seguenti, saranno applicate ai viaggiatori internazionali, alle merci ed ai vettori provenienti dai Paesi di cui all'elenco allegato 1, incluse nell'elenco dei Paesi infetti per il colera periodicamente aggiornato dall'O.M.S.

Art. 2.

L'elenco di cui all'art. 1 resta fermo sino a successiva modifica per effetto degli aggiornamenti di cui in premessa.

Art. 3.

Sono revocate tutte le precedenti ordinanze relative alle misure quarantenarie per il colera.

Art. 4.

Gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e gli uffici veterinari di confine, porto ed aeroporto del Ministero della sanità sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 5.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1999

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 13

ALLEGATO 1

ELENCO DEI PAESI INFETTI PER IL COLERA
AGGIORNATO AL 15 LUGLIO 1999

Afganistan, Angola, Belize, Benin, Bolivia, Brasile, Burkina Faso, Brunei Darussalam, Burundi, Buthan, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Ciad, Cile, Cina, Colombia, Comore, Congo, Costa Rica, Costa d'Avorio, Ecuador, El Salvador, Filippine, Ghana, Gibuti, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Guyana Francese, Honduras, India, Iran, Kenya, Laos, Liberia, Madagascar, Malawi, Malesia, Mali, Mauritania, Messico, Mongolia, Mozambico, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Panama, Perù, Repubblica Centroafricana, Repubblica Democratica del Congo (già Zaire) Ruanda, Sao Tomè e Principe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Venezuela, Viet Nam, Zambia, Zimbabwe.

00A3093

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 10 marzo 2000.

Proroga dei termini di validità del decreto ministeriale 27 febbraio 1998 concernente la distrazione degli autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio con conducente e viceversa.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1998 concernente «Distrazione degli autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio con conducente e viceversa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 1998, con il quale in via transitoria è stata regolamentata la materia a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 135/97 dell'8-16 maggio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 21 maggio 1997;

Visto l'art. 105, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale sono state conferite alle regioni le funzioni inerenti il rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di competenza delle regioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 1999, con il quale le disposizioni del citato decreto ministeriale 27 febbraio 1998 sono state prorogate per sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 dell'11 settembre 1999, mediante il quale sono stati prorogati di ulteriori sei mesi i termini di validità del decreto ministeriale 27 febbraio 1998;

Considerato che continua a permanere per l'amministrazione l'obbligo di disciplinare la materia nel rispetto delle nuove competenze attribuite alle regioni dal precitato decreto legislativo per ciò che attiene al rilascio dell'autorizzazione per la distrazione degli autobus dal servizio di noleggio con conducente a quello di linea relativamente alle autolinee di competenza statale nonché al rilascio dell'autorizzazione ex art. 82, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni per la distrazione degli autobus dal servizio di linea a quello di noleggio con conducente;

Decreta:

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 105, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le disposizioni di cui al decreto ministeriale 27 febbraio

1998 sono prorogate di un anno, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto dal decreto ministeriale 9 settembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2000

p. *Il Ministro:* ANGELINI

00A2982

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 gennaio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei 1.170 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Sirti S.p.a., in Milano. (Decreto n. 27647).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa in materia, per un periodo non superiore a dodici mesi e nel limite massimo di 43 miliardi per l'anno 1998;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 6 settembre 1999 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, tra la società SIRTI S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 1.170 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società SIRTI S.p.a., codice ISTAT 31622, intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 6 luglio 1999 al 5 gennaio 2000;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art.1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei 1.170 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla: SIRTI S.p.a., sede legale in Milano, unità: ubicate sul territorio nazionale secondo lo schema riepilogativo allegato al verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, codice ISTAT 31622 (matricola INPS n. 4900652620), per il periodo dal 6 luglio 1999 al 5 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2000

Il direttore generale: DADDI

ALLEGATO

Unità territoriali sedi alla CIGS	Organico al 30 giugno 1999	Totale lavoratori sospesi
Staff		
Cassina/MI	581	20
RM	208	15
TOTALE . . .	789	35
U.T. Piemonte		
Leini/TO	401	60
AL	90	20
TOTALE . . .	491	80
U.T. Lombardia		
Cassina/MI	376	15
TOTALE . . .	376	15
U.T. Veneto		
Mestre/VE	210	20
Soave/VR	139	15
Amaro/Pasian di Prato/UD	136	6
TOTALE . . .	485	41
U.T. Emilia		
PS	64	10
AN	113	22
Calenzano/FI	143	65
S. Olcese/GE	122	30
PI	23	10
TOTALE . . .	465	137
U.T. Lazio		
RM	518	43
PE	89	5
Sora/FR	116	38
Sestu/Iglesias/CA	222	65
Tortolì/Macomer/Nu	135	55
Fondi/LT	58	15
SS	10	4
TOTALE . . .	1.148	225
U.T. Campania		
BA	302	123
Nardò/LE	52	15
BN	57	25
Casandrino/NA	502	195
Atena/SA	143	40
Lagonegro/Pz	81	81
TOTALE . . .	1.137	479
U.T. Sicilia		
PA	230	20
Acireale/Mineo/CT	209	15
CS	124	70
Marcellinara/Pianopoli/CZ	105	50
RC	11	3
TOTALE . . .	679	158
TOTALE GENERALE . . .	5.570	1.170

Somma punta massima per provincia = 1.170

Media settimanale lavoratori sospesi = 7

00A2059

DECRETO 21 gennaio 2000.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brenna, in Briosco, unità di Briosco. (Decreto n. 27657).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 204/99 del 14 ottobre 1999 pronunciata dal tribunale di Monza (Milano) che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Brenna;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 14 ottobre 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brenna, con sede in Briosco, (Milano), e unità di Briosco (Milano), (NID 9903MI0144), per un massimo di 35 unità lavorative, dal 14 ottobre 1999 al 13 aprile 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 14 aprile 2000 al 28 luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2069

DECRETO 21 gennaio 2000.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Ge.Ser., in Bari, unità di Lamezia Terme e Reggio Calabria - Villa S. Giovanni. (Decreto n. 27665).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. So.Ge.Ser., inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 24 novembre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e

le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 5 ottobre 1999, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1° ottobre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore addetti nei servizi di appalto delle Ferrovie dello Stato applicato, a 26,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 49, su un organico complessivo di 51 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata per il periodo dal 1° ottobre 1999 al 30 settembre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Ge.Ser. con sede in Bari, unità di Lamezia Terme (Catanzaro) (NID 9918000009), Reggio Calabria - Villa S. Giovanni (Reggio Calabria) (NID 9918000009), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 26,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 49 unità, su un organico complessivo di 51 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Ge.-Ser., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2077

DECRETO 3 febbraio 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. ABB Servomotors, unità di Asti - Frazione St. Portacomaro. (Decreto n. 27704).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 gennaio 2001, dalla ditta S.r.l. ABB Servomotors;

Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 1999, n. 26902, con il quale è stato approvato il predetto programma di riorganizzazione aziendale;

Vista la nota aziendale del 4 gennaio 2000 che ha confermato, per l'unità produttiva interessata, la definitiva conclusione del predetto programma con la ripresa regolare dell'attività produttiva in data 4 gennaio 2000;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di annullare e sostituire il citato decreto ministeriale del 5 agosto 1999, n. 26902, e di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata limitatamente alla data del 3 gennaio 2000;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo 4 gennaio 1999 al 3 gennaio 2000, della ditta S.r.l. ABB Servomotors, con sede in Milano e unità di Asti - frazione St. Portacomaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 5 agosto 1999, n. 26902.

Roma, 3 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A2905

DECRETO 3 febbraio 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Carrozzeria Bertone, unità di Grugliasco. (Decreto n. 27705).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 27 luglio 1998 al 19 settembre 1999, dalla ditta S.p.a. Carrozzeria Bertone;

Visto il decreto ministeriale n. 25614 del 21 gennaio 1999, con il quale è stato approvato il predetto programma di ristrutturazione predisposto dalla sopracitata società per il periodo dal 27 luglio 1998 al 19 settembre 1999;

Vista l'istanza aziendale del 19 luglio 1999 volta ad ottenere lo slittamento del periodo originariamente richiesto nel programma, fino alla data del 26 settembre 1999 e ciò in ragione della possibilità, verificata dalla competente sede I.N.P.S. di poter godere di un'ulteriore settimana di trattamento straordinario di integrazione salariale fino al raggiungimento dei 36 mesi nell'arco di un quinquennio, così disposto dall'art. 1, comma 9, della citata legge n. 223/1991;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di annullare e sostituire il citato decreto ministeriale del 21 gennaio 1999 e di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 27 luglio 1998 al 26 settembre 1999, della ditta S.p.a. Carrozzeria Bertone, con sede in Torino e unità di Grugliasco (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 25614 del 21 gennaio 1999.

Roma, 3 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A2904

DECRETO 3 febbraio 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. C.I.A.R.E., unità di Senigallia. (Decreto n. 27706).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 4 ottobre 1999 al 3 ottobre 2000, dalla ditta S.p.a. C.I.A.R.E.;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 4 ottobre 1999 al 3 ottobre 2000, della ditta S.p.a. C.I.A.R.E., con sede in Senigallia (Ancona) e unità di Senigallia (Ancona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A2903

DECRETO 3 febbraio 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, della S.p.a. Officine grafiche De Agostini, unità di Novara. (Decreto n. 27707).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato l9 febbraio 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale, della ditta di seguito menzionata, per il periodo 6 luglio 1998-5 luglio 1999;

Visto il verbale del 30 giugno 1998, stipulato tra la ditta S.p.a. Officine grafiche De Agostini e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso ai trattamenti di C.I.G.S. e di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione dei suddetti trattamenti, per il periodo dal 6 luglio 1999 al 5 gennaio 2000;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 6 luglio 1999 al 5 gennaio 2000 della ditta S.p.a. Officine grafiche De Agostini, con sede in Novara e unità di Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A2902

DECRETO 3 febbraio 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Oerlikon Contraves, unità di Roma. (Decreto n. 27708).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 5 dicembre 1997 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 21 ottobre 1996, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 17 febbraio 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 21 ottobre 1996-20 ottobre 1998;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 21 ottobre 1998 al 20 ottobre 1999, dalla S.p.a. Oerlikon Contraves;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. l della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 21 ottobre 1998 al 20 ottobre 1999, della ditta S.p.a. Oerlikon Contraves, con sede in Roma e unità di Roma.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A2901

DECRETO 3 febbraio 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. La Rinascente, magazzino Croff di Casalecchio di Reno. (Decreto n. 27709).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 15 gennaio 1996 al 14 gennaio 1997, dalla ditta S.p.a. La Rinascente;

Visto il precedente decreto ministeriale di reiezione della suddetta istanza;

Vista la richiesta di riesame, avverso il sopracitato provvedimento negativo;

Valutata la documentazione istruttoria prodotta a sostegno dell'istanza di riesame, nonché la verifica ispettiva, da cui emergono nuovi elementi di valutazione atti a superare le motivazioni poste alla base del provvedimento reiettivo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttore del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 21 dicembre 1999;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1, della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 15 gennaio 1996 al 14 gennaio 1997, della ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano) e unità di magazzino Croff di Casalecchio di Reno (Bologna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A2900

DECRETO 3 febbraio 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. La Rinascente, unità di Padova. (Decreto n. 27710).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 15 febbraio 1999 al 14 agosto 1999, dalla ditta S.p.a. La Rinascente;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttore del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 21 dicembre 1999;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1, della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 15 febbraio 1999 al 14 agosto 1999, della ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Milanofiori (Milano) e unità di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A2899

DECRETO 3 febbraio 2000.

Approvazione del programma di fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, della S.r.l. Rebin, unità di Lecce, Ruffano, Marcon, Portogruaro e Taranto. (Decreto n. 27711).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Rebin;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, comma 2 della sopracitata legge n. 223/1991, per l'azienda di cui trattasi;

Decreta:

Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 23 ottobre 1999 al 22 aprile 2000, della ditta S.r.l. Rebin, con sede in Lecce e unità di Lecce, Ruffano (Lecce), Marcon (Venezia), Portogruaro (Venezia) e Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A2898

DECRETO 3 febbraio 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. File, unità di Lecco. (Decreto n. 27712).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 10 maggio 1999 al 7 maggio 2000, dalla ditta S.p.a. File;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1, della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 10 maggio 1999 al 7 maggio 2000, della ditta S.p.a. File, con sede in Lecco, unità di Lecco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A2897

DECRETO 3 febbraio 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Te.Ca., unità di Reggio Calabria. (Decreto n. 27713).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 16 aprile 1998 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 25 novembre 1996, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 16 aprile 1998, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 25 novembre 1996-24 novembre 1997;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 25 novembre 1997 al 31 ottobre 1998, dalla ditta S.p.a. Te.Ca.;

Visto il precedente decreto ministeriale di reiezione della suddetta istanza;

Vista la richiesta di riesame, avverso il sopracitato provvedimento negativo;

Valutata la documentazione istruttoria prodotta a sostegno dell'istanza di riesame, nonché la verifica ispettiva, da cui emergono nuovi elementi di valutazione atti a superare le motivazioni poste alla base del provvedimento reiettivo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 25 novembre 1997 al 31 ottobre 1998, della ditta S.p.a. Te.Ca., con sede in Reggio Calabria, frazione S. Gregorio, unità di Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A2896

DECRETO 3 febbraio 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Sernagiotto (Gruppo Ansaldo), unità di Casteggio. (Decreto n. 27714).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, contenente, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione speciale;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 1, comma 24, legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 1, comma 2 e l'art. 12, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale - C.I.P.I., adottata nella riunione del 25 marzo 1992, con la quale sono stati fissati i criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale così come modificati ed integrati dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, adottata nella riunione del 18 ottobre 1994;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale n. 22875 del 12 giugno 1997, con il quale è stato approvato il programma per crisi aziendale presentato dalla società Sernagiotto S.p.a. ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, limitatamente a soli sei mesi (19 settembre 1996-18 marzo 1997) dei dodici richiesti;

Considerato che il suddetto decreto ministeriale ha recepito il parere del comitato tecnico, il quale, nella seduta del 30 aprile 1997 ha ridotto il periodo C.I.G.S. a soli sei mesi «in considerazione della circostanza che, al termine del precedente biennio di ristrutturazione, si è verificata la cessione da parte dell'azionista Ansaldo industria dell'unico committente Ansaldo acque, cosicché la società si è trovata nella necessità di dover gestire eccedenze di personale, pari a 43 unità, ricorrendo all'intervento G.I.G.S.»;

Visto il ricorso presentato al T.A.R. Lombardia, notificato in data 29 ottobre 1997, contro il suddetto provvedimento, nella parte in cui limita gli effetti dell'approvazione del programma di crisi aziendale al solo periodo 19 settembre 1996-18 marzo 1997;

Rilevato, in occasione dell'ulteriore esame della documentazione istruttoria e da ulteriori accertamenti ispettivi a seguito del predetto ricorso, che la ditta in questione ha, nonostante la mancanza dell'unico committente Ansaldo acque portato a termine il piano di risanamento e il programma di gestione degli esuberi così come richiesto dalla delibera C.I.P.E. del 18 ottobre 1994;

Ritenuto, quindi, di dover procedere all'approvazione del residuo periodo del programma richiesto ovvero 19 marzo 1997-18 settembre 1997, presentato dalla società interessata ai sensi dell'art. 1, legge n. 223/1991;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale relativamente al periodo 19 marzo 1997-18 settembre 1997 della ditta Sernagiotto S.p.a., con sede in Casteggio (Pavia), unità di Casteggio (Pavia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A2895

DECRETO 3 febbraio 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Falck siderservizi - Gruppo Falck, unità di Sesto S. Giovanni. (Decreto n. 27715).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 21 marzo 1997 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° luglio 1996, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 2 giugno 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 1° luglio 1998-30 giugno 1999;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000, dalla ditta S.r.l. Falck siderservizi - Gruppo Falck;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000, della ditta: S.r.l Falck siderservizi - Gruppo Falck, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unità di Sesto S. Giovanni (Milano).

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A2894

DECRETO 3 febbraio 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Belleli Energy, unità di Mantova. (Decreto n. 27716).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 31 luglio 1978 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° agosto 1997, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 31 luglio 1998 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo dal 1° agosto 1997 al 31 luglio 1999;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° agosto 1999 al 31 luglio 2000, dalla ditta S.r.l. Belleli Energy;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° agosto 1999 al 31 luglio 2000, della ditta S.r.l. Belleli Energy, con sede in Mantova, unità di Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A2893

DECRETO 3 febbraio 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Società nazionale delle officine di Savigliano, unità di Torino (officina e uffici). (Decreto n. 27717).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 16 marzo 1999 al 15 marzo 2000, dalla ditta S.p.a. Società nazionale delle officine di Savigliano;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 16 marzo 1999 al 15 marzo 2000, della ditta S.p.a. Società nazionale delle officine di Savigliano, con sede in Torino, unità di Torino (officina e uffici).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A2892

DECRETO 3 febbraio 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Ansaldo Acque, unità di Genova. (Decreto n. 27718).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1998 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 9 febbraio 1998, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1998 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo dal 9 febbraio 1998 all'8 febbraio 1999;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 9 febbraio 1999 al 7 agosto 1999, dalla ditta S.p.a. Ansaldo Acque;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 9 febbraio 1999 al 7 agosto 1999, della ditta S.p.a. Ansaldo Acque, con sede in Genova, unità di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A2891

DECRETO 3 febbraio 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Redwall Italia, unità di Pianoro. (Decreto n. 27719).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista il decreto ministeriale datato 18 dicembre 1998 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 7 settembre 1998, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 18 dicembre 1998 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo dal 7 settembre 1998 al 6 settembre 1999;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 7 settembre 1999 al 6 settembre 2000, dalla ditta S.p.a. Redwall Italia;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 7 settembre 1999 al 6 settembre 2000, della ditta S.p.a. Redwall Italia, con sede in Pianoro (Bologna), unità di Pianoro (Bologna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A2890

DECRETO 3 febbraio 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Gestioni Cap, unità di Venaria Reale. (Decreto n. 27720).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999, dalla ditta S.p.a. Gestioni Cap;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999, della ditta S.p.a. Gestioni Cap, con sede in Venaria Reale (Torino), unità di Venaria Reale (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A2889

DECRETO 3 febbraio 2000.

Approvazione del programma di fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, della S.a.s. Iplan di Manganiello Felice e C., unità di Nola. (Decreto n. 27721).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.a.s. Iplan di Manganiello Felice e C.;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di accertare la condizione di cui all'art. 3, comma 2 della sopracitata legge n. 223/1991, per l'azienda di cui trattasi;

Decreta:

Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 relativi al periodo dal 1° agosto 1999 al 31 gennaio 2000, della ditta S.a.s. Iplan di Manganiello Felice e C., con sede in Avellino, unità di Nola (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A2888

DECRETO 3 febbraio 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Texmantova, unità di Castelbelforte. (Decreto n. 27722).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 5 luglio 1999 al 4 luglio 2000, dalla ditta S.p.a. Texmantova;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1, della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 5 luglio 1999 al 4 luglio 2000, della ditta S.p.a. Texmantova, con sede in Albino (Bergamo), unità di Castelbelforte (Mantova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A2887

DECRETO 3 febbraio 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Alfa acciai, unità di Brescia. (Decreto n. 27723).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal
1° giugno 1999 al 31 maggio 2001, dalla ditta S.p.a. Alfa Acciai;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1, della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2001, della ditta S.p.a. Alfa acciai, con sede in Brescia, unità di Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A2886

DECRETO 3 febbraio 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.n.c. Grafica Nappa, unità di Aversa. (Decreto n. 27724).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 18 ottobre 1999 al 17 ottobre 2000, dalla ditta S.n.c. Grafica Nappa;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1, della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 18 ottobre 1999 al 17 ottobre 2000, della ditta: S.n.c. Grafica Nappa, con sede in Aversa (Caserta), unità di Aversa (Caserta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A2885

DECRETO 3 febbraio 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Metallvakuum, unità di Abbiategrasso. (Decreto n. 27725).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 15 marzo 1999 al 14 settembre 1999, dalla ditta S.p.a. Metallvakuum;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1, della sopracitata legge n. 223/1991, della società in interessata;

Decreta:

È accertato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 15 marzo 1999 al 14 settembre 1999, della ditta: S.p.a. Metallvakuum, con sede in Abbiategrasso (Milano), e unità di Abbiategrasso (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A2884

DECRETO 3 febbraio 2000.

Approvazione del programma di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, della S.r.l. Editoriale Mantovana, unità di Mantova. (Decreto n. 27726).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il verbale del 23 luglio 1999, stipulato tra la ditta S.r.l. Editoriale Mantovana e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di risanamento per crisi aziendale con conseguente ricorso al trattamento di C.I.G.S.;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dall'8 agosto 1999 al 7 agosto 2001;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di accertare la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, relativamente al periodo dall'8 agosto 1999 al 7 agosto 2001 della ditta S.r.l. Editoriale Mantovana, con sede in Mantova e unità di Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A2883

DECRETO 3 febbraio 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Commerciale immobiliare Ticino, unità di Grandate. (Decreto n. 27727).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 7, comma 7;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 4, commi 15, 35 e 36, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro del 4 luglio 1996, con il quale sono stati definiti i criteri di priorità del citato art. 2, comma 22, della legge n. 549/1995, registrato dalla Corte dei conti il 29 luglio 1996, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 249 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 1996;

Visto l'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro datato 10 giugno 1998, con il quale sono stati definiti i criteri di priorità del citato art. 59, comma 59, della legge n. 449/1997, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1998, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 211;

Visto l'art. 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha disposto, fino al 31 dicembre 1999, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'indennità di mobilità, già prevista dal sopracitato art. 59, comma 59, della legge n. 449/1997;

Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro del 27 luglio 1999, con il quale sono stati definiti i criteri di priorità del citato art. 81, comma 3, della legge n. 448/1998, registrato dalla Corte dei conti il 18 agosto 1999, registro n. 1, foglio n. 363;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 19 aprile 1999 al 18 aprile 2000, dalla ditta S.r.l. Commerciale immobiliare Ticino;

Visto il decreto ministeriale datato 10 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il programma per ristrutturazione aziendale della sopracitata società, per il periodo dal 19 aprile 1999 al 18 aprile 2000;

Considerato che la società in questione ha comunicato che, a far data dal 27 settembre 1999 è cessato il ricorso alla CIGS con il rientro al lavoro di tutto il personale interessato;

Ritenuto pertanto di annullare e sostituire il predetto decreto ministeriale del 10 dicembre 1999 e conseguentemente, di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata, limitatamente al periodo 19 aprile 1999-26 settembre 1999;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa riportate è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 19 aprile 1999 al 26 settembre 1999, della ditta S.r.l. Commerciale immobiliare Ticino, con sede in Milano e unità di Grandate (Como).

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 10 dicembre 1999, n. 27509.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A2882

DECRETO 3 febbraio 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Alpi, unità di località Tossino Modigliana stab. Legno e Modigliana (viale Repubblica) stab. Linteco. (Decreto n. 27728).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 19 luglio 1999 al 18 luglio 2001, dalla ditta S.p.a. Alpi;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritrenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 19 luglio 1999 al 18 luglio 2001, della ditta S.p.a. Alpi, con sede in Modigliana (Forlì) e unità di località Tossino Modigliana stab. Legno e Modigliana (viale Repubblica) stab. Linteco (Forlì).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A2881

DECRETO 3 febbraio 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Pastificio Guido Ferrara, in Polvica di Nola, unità di Polvica di Nola. (Decreto n. 27729).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° agosto 1997, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 24 marzo 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 1° agosto 1998-31 gennaio 1999;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° febbraio 1999 al 31 luglio 1999, dalla ditta S.r.l. Pastificio Guido Ferrara;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritrenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° febbraio 1999 al 31 luglio 1999 della ditta S.r.l. Pastificio Guido Ferrara, con sede in Polvica di Nola (Napoli), unità di Polvica di Nola (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A2880

DECRETO 3 febbraio 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Belotti Handling, in Milano e unità di Manesseno di S. Olcese. (Decreto n. 27730).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 21 maggio 1999 al 20 maggio 2001, dalla ditta S.p.a. Belotti Handling;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 21 maggio 1999 al 20 maggio 2001, della ditta S.p.a. Belotti Handling, con sede in Milano e unità di Manesseno di S. Olcese (Genova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2000

Il sottosegretario di Stato: MORESE

00A2879

DECRETO 9 febbraio 2000.

Annullamento del decreto ministeriale 28 agosto 1996, concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Unione imprenditoria cooperativa», in Castelfranco Veneto.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996 con il quale la società cooperativa «Unione imprenditoria cooperativa», con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la sentenza del tribunale di Treviso in data 5 settembre 1996 con cui è stata dichiarata il fallimento della predetta società;

Vista l'infruttuosità delle impugnative giudiziarie volte a far valere i principi di prevenzione, di cui all'art. 196 della legge finanziaria;

Ritenuta comunque l'opportunità di disporre, a fronte del tempo trascorso e nell'interesse dei creditori, l'annullamento del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa sopra indicato;

Decreta:

Il decreto ministeriale 28 agosto 1996 con il quale la società cooperativa a r.l. «Unione imprenditoria cooperativa», con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, è annullato.

Roma, 9 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2974

DECRETO 25 febbraio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società «La Piazza universale - Soc. coop. a r.l.», in Formia, in liquidazione, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 22 ottobre 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «La Piazza universale - Soc. coop. a r.l.», con sede in Formia, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Piazza universale - Soc. coop. a r.l.», con sede in Formia, costituita in data 27 giugno 1990, con atto a rogito del notaio dott. Raffaella Mandato di Latina, omologato dal tribunale di Latina in data 21 luglio 1990, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice

civile e il rag. Telese Raffaele, nato a Marano (Napoli) il 13 luglio 1949 domiciliato in Latina, viale Corbusier, 243, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 25 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2975

DECRETO 25 febbraio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Serenissima carni - Soc. coop.va a r.l.», in Grantorto, in liquidazione, già società cooperativa «Agrizoove ecologia», e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 28 novembre 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Serenissima carni - Soc. coop. a r.l.», con sede in Grantorto (Padova), in liquidazione, già Società cooperativa «Agrizoove ecologia», dalle quali risulta che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta pertanto, l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Serenissima carni Soc. coop.va a r.l.», con sede in Grantorto (Padova), in liquidazione, già società cooperativa «Agrizoove ecologia», costituita in data 26 marzo 1993, con atto a rogito del notaio dott. Lorenzo Tedeschini di Padova, omologato dal tribunale di Padova, con decreto in data 28 giugno 1993, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2504 del codice civile e il rag. Dante Schiffino, residente a Belluno, via Mur di Cadola n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 25 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2976

DECRETO 28 febbraio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio tempo libero C.T.L. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Genova.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 26 giugno 1998, con il quale il rag. Nicoletta Capello è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio tempo libero C.T.L. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genova, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 8 novembre 1990;

Vista la lettera in data 11 gennaio 2000 con la quale il sopramenzionato commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Dagnino Stefano, nato a Genova il 9 aprile 1968, con studio in Genova, piazza Verdi, 4/10, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio tempo libero C.T.L. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genova, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del rag. Nicoletta Capello dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2977

DECRETO 28 febbraio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa cementi armati sarda - CO.CE.A.S. - Società cooperativa a r.l.», in Monastir.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 24 marzo 1999, con il quale il dott. Antonio Milia è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa cementi armati sarda - CO.CE.A.S. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Monastir (Cagliari), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 26 luglio 1991;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza la relazione semestrale sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, prevista dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, nonostante sia stato formalmente invitato a provvedere a quanto di competenza;

Ritenuta, opportuno, per i motivi sopra esposti, di procedere alla revoca dello stesso;

Decreta:

Il dott. Antonio Milia, commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa cementi armati sarda - CO.CE.A.S. Società cooperativa a r.l.», con sede in Monastir (Cagliari), nominato con decreto ministeriale 24 marzo 1999, è revocato.

Dalla data del presente decreto è nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Congiu, nato a Cagliari il 26 giugno 1958, con studio in via Priore Berengario, 5, Cagliari.

Roma, 28 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2978

DECRETO 28 febbraio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Casetta - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 28 luglio 1986, con il quale la società cooperativa edilizia «La Casetta - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Alberto Paganelli, l'avv. Guido Fabriani e l'avv. Alfredo Barone ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Vista la lettera in data 26 gennaio 1999, con la quale il dott. Paganelli ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore a completamento della terna;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Rimicci Alberto, nato a Sabaudia (Latina), il 18 agosto 1960 e residente in Roma, studio in via Adolfo Ravà, 30, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «La Casetta - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Alberto Paganelli, dimissionario, a completamento della terna.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2979

DECRETO 28 febbraio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Allevatori riuniti - Soc. coop. a r.l.», già «CO.RA.BI. - Cooperativa ravennate bieticoltori», in Ravenna.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto direttoriale in data 19 novembre 1997, con il quale la società cooperativa agricola «Allevatori riuniti Soc. coop. a r.l.» già «CO.RA.BI. - Cooperativa ravennate bieticoltori», con sede in Ravenna, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Boicelli Enrico ne è stato nominato commissario liquidatore;

Preso atto della nota della Associazione generale cooperative italiane del 22 luglio 1999, con la quale è stato trasmesso la certificazione del comune di Ravenna dalla quale risulta che il predetto rag. Boicelli è deceduto in data 30 maggio 1999;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetta aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Campajola Ghirardin Simone, nato a Ravenna il 26 marzo 1965 ed ivi residente con studio in via IX Febbraio n. 6, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Allevatori riuniti Soc. coop. a r.l.» già «CO.RA.BI. - Cooperativa ravennate bieticoltori», con sede in Ravenna, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto direttoriale in data 19 novembre 1997, in sostituzione del rag. Boicelli Enrico, deceduto.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2980

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 18 gennaio 2000.

Delega di attribuzioni del Ministro delle comunicazioni per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Vincenzo Maria Vita.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195;

Visto il regio decreto 1° marzo 1888, n. 5247;

Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il regolamento per la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

1. Il Sottosegretario di Stato on. Vincenzo Maria Vita coadiuva il Ministro delle comunicazioni nell'esercizio delle funzioni di normazione, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza per quanto concerne il settore radiotelevisivo, compresi i rapporti internazionali e comunitari, ed è delegato a firmare i provvedimenti attinenti il predetto settore che rientrano nella competenza del Ministro, considerando anche la convergenza tecnologica con il settore delle comunicazioni.

2. Il Sottosegretario di Stato on. Vincenzo Maria Vita coadiuva il Ministro delle comunicazioni nell'esercizio delle funzioni di indirizzo relative al procedimenti di pianificazione delle frequenze radiotelevisive.

3. Il Sottosegretario di Stato on. Vincenzo Maria Vita cura i rapporti con la commissione prevista dall'art. 2,

comma 4, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 e partecipa alle riunioni della commissione medesima.

4. Il Sottosegretario di Stato on. Vincenzo Maria Vita coadiuva il Ministro delle comunicazioni nell'esercizio delle funzioni di programmazione, propulsione ed indirizzo delle attività attribuite al Forum per le comunicazioni dall'art. 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2000

Il Ministro: CARDINALE

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2000
Registo n. 2 Comunicazioni, foglio n. 176

00A3146

DECRETO 18 gennaio 2000.

Delega di attribuzioni del Ministro delle comunicazioni per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato sen. Michele Lauria.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195;

Visto il regio decreto 18 novembre 1888, n. 5247;

Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il regolamento per la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, con il quale è stata recepita la direttiva comunitaria n. 97/67/CE concernente le regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualità dei servizi;

Vista la legge 31 luglio 1997,n. 249, concernente «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Decreta:

1. Il Sottosegretario di Stato sen. Michele Lauria coadiuva il Ministro delle comunicazioni nell'esercizio delle funzioni di normazione, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza per quanto concerne il settore telecomunicazioni (ad esclusione di quello radiotelevisivo), compresi i rapporti internazionali e comunitari, con particolare riguardo alla diffusione del commercio elettronico e di Internet, ed è delegato a firmare provvedimenti attinenti il predetto settore che rientrano nella competenza del Ministro, considerando anche la convergenza tecnologica con il settore radiotelevisivo;

2. Il Sottosegretario di Stato sen. Michele Lauria coadiuva il Ministero delle comunicazioni nell'esercizio delle funzioni normazione, indirizzo, coordinamento, vigilanza e regolamentazione nell'ambito del settore postale, compresa l'attività internazionale e comunitaria del Ministero, con particolare riguardo ai rapporti con Poste italiane S.p.a., ed è delegato a firmare i provvedimenti attinenti il predetto settore di competenza del Ministro.

3. Il Sottosegretario di Stato sen. Michele Lauria è delegato a presiedere il consiglio di amministrazione del Ministero delle comunicazioni, in caso di assenza o impedimento del Ministro.

4. Il Sottosegretario di Stato sen. Michele Lauria coadiuva il Ministro delle comunicazioni nell'esercizio delle funzioni di programmazione, propulsione ed indirizzo delle attività attribuite al Forum per le comunicazioni dall'art. 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2000

Il Ministro: CARDINALE

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2000
Registo n. 2 Comunicazioni, foglio n. 177

00A3147

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 28 febbraio 2000, n. **32/E.**

Art. 18 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Chiarimenti in ordine alle disposizioni relative al canone (Cosap) ed alla tassa (Tosap) per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Ai comuni
Alle province
e, per conoscenza:
Alle direzioni regionali delle entrate
All'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci)
All'unione nazionale delle province italiane (Upi)

L'art. 18 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)» ha introdotto rilevanti innovazioni in materia di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), di cui all'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, già illustrate nella circolare n. 247/E del 29 dicembre 1999, che vengono ulteriormente approfondite con la presente circolare.

Va innanzitutto precisato che le modificazioni introdotte dall'art. 18, della legge finanziaria, sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2000, e, pur riguardando direttamente la disciplina del Cosap, sono al contempo rilevanti anche in ordine alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per cui è necessario affrontare in via preliminare le disposizioni che riguardano il canone.

A) *Le modifiche apportate al Cosap.*

L'art. 18 ha modificato la lettera *f)*, del comma 2, dell'art. 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che disciplina le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture e con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi.

Le disposizioni innovative in questione si applicano automaticamente a tale tipologia di occupazioni, vale a dire senza che occorra una particolare deliberazione di recepimento della norma. Tale intervento può essere comunque opportuno al fine di contenere in un unico provvedimento regolamentare tutte le disposizioni che disciplinano il canone attualmente in vigore, provvedendo quindi ad eliminare quelle che appaiono superate a seguito delle modifiche legislative.

Per effetto delle nuove disposizioni è stato definitivamente abolito il criterio alternativo di commisurazione del canone che avrebbe consentito agli enti locali di adottare dall'anno 2000, una speciale misura di tariffa determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento, per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta non meno del 50%. L'unica modalità di determinazione del canone per le fattispecie in esame è quindi quella che risulta dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, riferita a due classi di comuni, al numero complessivo delle utenze relative a ciascuna azienda di erogazione del pubblico servizio.

La legge finanziaria, nel riformulare il n. 1) della lettera *f)*, ha altresì aumentato gli importi della tariffa che sono attualmente fissati in:

L. 1.500 per utenza, nei comuni fino a 20.000 abitanti;

L. 1.250 per utenza, nei comuni con oltre 20.000 abitanti.

Si precisa che il criterio di determinazione del Cosap, appena esposto, si applica alle sole occupazioni effettuate nel comune, mentre per quelle realizzate sul demanio e patrimonio indisponibile della provincia, bisogna far riferimento al n. 2), della lettera *f)*, che nella nuova versione prevede che il canone sia determinato nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione dalla misura unitaria di tariffa stabilita per il Cosap comunale per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

Naturalmente non è dovuto il Cosap nel caso in cui non sussistono occupazioni nel territorio provinciale, in quanto non si realizza il presupposto giuridico per l'applicazione del canone.

Dovrà invece essere corrisposto il canone nella misura minima di L. 1.000.000, prevista dal n. 3), della lettera *f)*, sia nel caso in cui l'ammontare del Cosap risulti inferiore a detto importo e sia nell'ipotesi in cui l'azienda che abbia effettuato occupazioni nel territorio dell'ente locale non presenti nessuna utenza nello stesso ambito territoriale.

Bisogna inoltre sottolineare che i soggetti tenuti al pagamento del canone devono essere esclusivamente individuati nelle aziende che effettuano in concreto le occupazioni in questione, vale a dire quelle nei cui confronti vengono rilasciati gli atti amministrativi che consentono l'occupazione.

Non possono pertanto considerarsi assoggettate al pagamento del Cosap le aziende che utilizzano cavi, condutture e qualsiasi altro manufatto la cui occupazione è realizzata da altre società che, in forza di apposite convenzioni, ne consentono l'uso a terzi, i quali non sono tenuti al pagamento del canone perché non si realizza nei loro confronti il presupposto giuridico che ne legittima l'applicazione.

Va altresì precisato che il concetto di utenza cui fa riferimento la legge finanziaria è un parametro generico che può non coincidere con le eventuali definizioni contenute in altre disposizioni, quali quelle contenute nell'art. 1, comma 1, lettere *f)* e *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, che ha approvato il codice postale. Ai fini Cosap, infatti,

deve intendersi per utente colui che, in forza di formale atto giuridico, instaura con la società erogatrice il rapporto di fornitura del servizio e non chi usufruisce occasionalmente del servizio stesso.

Diverso è il caso in cui l'utente abbia più rapporti con la medesima azienda che eroga nei suoi confronti servizi vari, quali acqua, gas e simili. In tale ipotesi detta azienda dovrà corrispondere tanti canoni quanti sono i servizi resi, indipendentemente dal fatto che unico sia il soggetto a cui detti servizi vengono forniti, poiché diverse sono le occupazioni realizzate dall'azienda in questione per assolvere a detti compiti.

Le utenze sulla base delle quali deve essere determinato il canone per ciascuna annualità sono quelle che risultano al 31 dicembre dell'anno precedente, come stabilisce il successivo punto 5) aggiunto alla lettera *f)* in esame. Al fine di agevolare le fasi della liquidazione e del versamento del canone, la legge finanziaria ha previsto che il pagamento del Cosap debba avvenire, in un'unica soluzione, entro il 30 aprile di ciascun anno mediante versamento a mezzo di conto corrente postale — recante, quale causale, l'indicazione dell'art. 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 — intestato al comune o alla provincia.

L'esercizio della potestà regolamentare generale prevista dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, comporta che gli enti locali possono stabilire termini e modalità di versamento diversi da quelli previsti dalla legge finanziaria. In questo caso però l'art. 18 impone una particolare procedura da seguire. Infatti, entro il mese di gennaio di ciascun anno, dovrà essere inviata alle aziende di erogazione di pubblici servizi un'apposita comunicazione contenente l'indicazione dei diversi termini per il versamento del canone che in ogni caso non devono essere inferiori a novanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione stessa.

Occorre infine aggiungere che, a norma del *comma 2, dell'art. 18* in esame, dall'ammontare complessivo del canone deve essere detratto l'importo di eventuali altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune o dalla provincia per la medesima occupazione, quali, ad esempio, il canone di concessione previsto dell'art. 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, o il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp) di cui all'art. 62 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Non si detraggono invece i canoni connessi a prestazioni di servizi.

Si precisa che la portata innovativa della disposizione in esame consiste nel fatto che la detrazione non è prevista più in relazione alla «medesima concessione» ma è strettamente correlata agli oneri che colpiscono la stessa occupazione.

Questo criterio di detrazione dei canoni risulta peraltro compatibile con quello di determinazione forfettaria del Cosap stabilito per le occupazioni effettuate con cavi, condutture e con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi.

B) *Le modifiche apportate alla Tosap.*

Il comma 2, dell'art. 18, della legge finanziaria nel sostituire il comma 3 dell'art. 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha altresì stabilito che per la quantificazione della tassa dovuta per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture e con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi di cui alla lettera *f)*, del comma 2, dello stesso articolo «si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone». Si devono quindi ritenere estensibili alla tassa tutte le considerazioni fin qui svolte a proposito del canone.

Relativamente alle fattispecie interessate alla modifica, si tratta in concreto delle occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché quelle effettuate con seggiovie e funivie di cui all'art. 46 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I soggetti che effettuano le occupazioni in questione rientrano infatti nella più ampia e generica definizione prevista dall'art. 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e, quindi, a partire dal 1° gennaio 2000, non devono più determinare la tassa seguendo i criteri contenuti nell'art. 47 del decreto legislativo n. 507 del 1993, ma devono invece applicare quelli previsti per la stessa tipologia di occupazioni in materia di canone.

Da quanto esposto consegue che i criteri forfettari di determinazione della Tosap individuati nei commi da 1 a 3, dell'art. 47, del decreto legiaslativo n. 507 del 1993 devono ritenersi implicitamente abrogati con decorrenza dalla predetta data, anche se continuano ad essere pienamente applicabili per le annualità fino a tutto il 1999. Ciò avviene, in particolare, sia per la tassa dovuta per le eventuali variazioni in aumento delle occupazioni verificatesi nel corso dell'anno 1999, sia per gli avvisi di accertamento relativi alle annualità che vanno dal 1997 fino al 1999, che non sono stati ancora notificati.

Conservano invece vigore le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 del suddetto art. 47, relative rispettivamente ai contributi che gli enti locali possono imporre per le spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, cavi ed impianti, ed ai criteri di determinazione della tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo aventi carattere temporaneo. Allo stesso modo si rendono applicabili tutte le altre disposizioni del decreto legislativo n. 507 del 1993, che non siano incompatibili con le disposizioni della legge finanziaria, ivi comprese quelle contenute nell'art. 49, lettera *e)*, relative alla esenzione dal tributo nel caso di devoluzione gratuita all'ente locale degli impianti di erogazione dei servizi in questione.

Per quanto concerne i termini entro i quali i soggetti passivi devono liquidare e versare il tributo si deve osservare che, sebbene la disposizione della legge finanziaria sembri limitare l'estensione della disciplina del Cosap ai soli criteri di determinazione della tassa, in

questi ultimi si devono comunque far rientrare anche le norme di cui al n. 5), della lettera *f)*, del citato art. 63, che fissano i termini di adempimento del canone al 30 aprile di ciascun anno. Tali disposizioni infatti, non possono essere considerate del tutto estranee ai criteri di determinazione della Tosap dovuta per le occupazioni in questione, in quanto sono sorrette dalle stesse giustificazioni logiche che hanno portato a stabilire uno specifico termine di pagamento per il canone. Per evitare quindi difficoltà nella fase di liquidazione del tributo ed il ricorso ad eventuali conguagli, anche il pagamento della Tosap per le occupazioni in questione deve essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il predetto termine del 30 aprile di ciascun anno.

Inoltre, la circostanza che si è di fronte ad un nuovo criterio di calcolo della Tosap, comporta che i soggetti in questione debbano presentare per l'anno 2000, la denuncia prevista dall'art. 50, comma 3, del decreto legislativo n. 507 del 1993, precisando il numero delle utenze rispetto alle quali commisurare l'entità del tributo. Per gli anni successivi, invece, la denuncia dovrà essere di nuovo presentata solo nel caso in cui si sia verificata una variazione nel numero delle utenze precedentemente dichiarate. Circa il concetto di utenti, valgono in proposito le stesse considerazioni effettuate in precedenza.

Per quanto riguarda i termini di presentazione della denuncia, bisogna far riferimento alla data del 30 aprile di ciascun anno, poiché l'omogeneizzazione delle norme predisposte per il canone con quelle della tassa, determina di fatto l'inapplicabilità dell'art. 50, comma 3, del decreto legislativo n. 507 del 1993, limitatamente alla parte in cui fissa il termine di pagamento della Tosap dovuta ai sensi dell'art. 46, in generale nel mese di gennaio di ciascun anno, e, per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Per quanto concerne, infine, la rateazione del pagamento della tassa prevista dal comma 5-*bis*, dell'art. 50, del decreto legislativo n. 507 del 1993, si deve concludere ugualmente per la sua inapplicabilità, in quanto la legge finanziaria ha stabilito espressamente che il pagamento del canone deve avvenire in un'unica soluzione. Tutto ciò, naturalmente non esclude che l'ente locale possa prevedere nel proprio regolamento, termini e modalità diversi di pagamento, comunque non più sfavorevoli per il contribuente; in questo caso si dovrà necessariamente osservare la particolare procedura prevista al riguardo dalle norme della legge finanziaria innanzi illustrate.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

00A3051

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modificazioni allo statuto della Compagnia di San Paolo, in Torino

Con provvedimento del 6 marzo 2000, è stato approvato lo statuto della Compagnia di San Paolo, con sede in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 75, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 125, del 31 maggio 1999.

Da detta data, la Fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della Fondazione e presso il competente Ministero.

00A2983

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 16 marzo 2000

Dollaro USA	0,9663
Yen giapponese	101,73
Dracma greca	333,65
Corona danese	7,4475
Corona svedese	8,4325
Sterlina	0,61550
Corona norvegese	8,1585
Corona ceca	35,559
Lira cipriota	0,57534
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,99
Zloty polacco	3,9440
Tallero sloveno	202,6292
Franco svizzero	1,6112
Dollaro canadese	1,4170
Dollaro australiano	1,5753
Dollaro neozelandese	1,9740
Rand sudafricano	6,2471

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A3149

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trombolisin».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto n. 509 del 17 settembre 1999», relativo alla specialità medicinale «Trombolisin», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 239 dell'11 ottobre 1999, alla pag. 31, prima colonna, al paragrafo Produttore, ove è indicato: «La produzione, il controllo ed il confezionamento delle siringhe preriempite s.c. 5000 e 12.500 U.I. possono essere effettuati sia dalla società Alfa Wassermann S.p.a., nello stabilimento sito in Milano, viale Fulvio Testi n. 330», si intende scritto: «La produzione, il controllo ed il confezionamento delle siringhe preriempite s.c. 5000 e 12.500 U.I. possono essere effettuati sia dalla società Alfa Wassermann S.p.a., nello stabilimento sito in Alanno (Pescara), contrada S. Emidio, sia dalla società Italfarmaco S.p.a., nello stabilimento sito in Milano, viale Fulvio Testi n. 330»; e alla stessa pagina, seconda colonna, al paragrafo Composizione, ove è indicato «ogni fiala 5000 U.I./2 ml contiene», si intende scritto: «ogni fiala 5000 U.I./0,2 ml contiene»; e ove è indicato «ogni siringa da 20000 U.I./4 ml contiene», si intende scritto: «ogni siringa preriempita 20000/4 ml contiene».

00A2984

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cardiofenone».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto n. 879 del 20 dicembre 1999», relativo alla specialità medicinale «Cardiofenone», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 24 gennaio 2000, alla pag. 11, seconda colonna, paragrafo Composizione, ove è indicato tra gli eccipienti: «titanio biossido 2 mg», si intende scritto: «titanio biossido 0,2 mg».

00A2985

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vivotif Berna».

Nella parte del comunicato ove è scritto: «Estratto del decreto n. 569 del 18 ottobre 1999», relativo alla specialità medicinale «Vivotef Berna», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 3 novembre 1999, si intende scritto: «Estratto del decreto n. 568 del 18 ottobre 1999».

00A2986

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clivarina».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto NCR n. 817 del 6 dicembre 1999», relativo alla specialità medicinale «Clivarina», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 4 gennaio 2000, alla pag. 65, prima colonna, al paragrafo Produttore, ove è indicato: «La produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Rotex Medica GmbH, nello stabilimento sito in Trattau, Germania», si intende scritto: «La produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Knoll AG nello stabilimento sito in Knollstrasse, 50, Ludwigshafen/Rhein, Germania; le operazioni di produzione e confezionamento sono eseguiti anche dalla società Rotex Medica GmbH nello stabilimento sito in Trittau, Germania; le operazioni di controllo sono effettuate anche dalla società Knoll AG nello stabilimento sito in Pinnaualle, 4, Uetersen, Germania;».

00A2987

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diltiazem - GNR».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto G n. 705 del 17 novembre 1999», relativo al prodotto medicinale a denominazione generica «Diltiazem», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 6 dicembre 1999, alla pag. 76, prima colonna, ove è indicato: «96 mg», si intende scritto: «90 mg», e nelle parti relative agli eccipienti ove è indicato: «eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido di mais 15,62 mg - Povidone 6,75 mg - Talco 0,80 - Acqua Coat ECD 30 30,0 mg - Dibutilsebacato 3,53 mg - Etilcellulosa 0,56 mg», si intende scritto: «eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido di mais 21,0 mg - Povidone 4,16 mg - Saccarosio 2,06 mg - Talco 0,80 mg - acqua Coat ECD 30 8,82 mg - Dibutilsebacato 2,11 mg - Etilcellulosa 0,56 mg.

Costituenti della capsula: Gelatina 100% - Titanio biossido (E 171) 2,0%.».

Ove è indicato: «eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido di mais 20,82 mg - Povidone 9,0 mg - Talco 10,70 - Acqua Coat ECD 30 19,65 mg - Dibutilsebacato 4,71 mg - Etilcellulosa 0,75 mg», si intende scritto: «eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido di mais 28,0 mg - Povidone 5,55 mg - Saccarosio 2,75 mg - Talco 1,07 mg - acqua Coat ECD 30 11,76 mg - Dibutilsebacato 2,81 mg - Etilcellulosa 0,75 mg.

Costituenti della capsula: Gelatina 100% - Indigotina (E 132) 0,0086% - Eritrosina (E 127) 1,90% - Titanio biossido (E 171) 2,80%.».

Ove è indicato: «eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido di mais 52,06 mg - Povidone 22,50 mg - Talco 2,68 - Acqua Coat ECD 30 49,12 mg - Dibutilsebacato 11,78 mg - Etilcellulosa 1,86 mg», si intende scritto: «eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido di mais 70,0 mg - Povidone 13,87 mg - Saccarosio 6,87 mg - Talco 2,67 mg - acqua Coat ECD 30 29,40 mg - Dibutilsebacato 7,03 mg - Etilcellulosa 1,87 mg.

Costituenti della capsula: Gelatina 100% - Indigotina (E 132) 0,540% - Eritrosina (E 127) 0,0387% - Titanio biossido (E 171) 3,32%.».

00A2988

SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO «S. ANNA» DI PISA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 luglio 1998, n. 210, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 e del regolamento della Scuola, emanato con decreto direttoriale n. 6279 del 10 maggio 1999, concernente, fra l'altro, le modalità di espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti di professore universitario mediante trasferimento, si comunica che presso la classe di scienze sperimentali - settori ingegneria della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento «S. Anna» di Pisa, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare K03X «Telecomunicazioni», alla cui copertura il senato accademico esteso alla Scuola, ai sensi dell'art. 23 dello statuto, ha deliberato di provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al direttore della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento «S. Anna», via Carducci n. 40 - 56100 Pisa, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alle domande, nelle quali dovrà essere dichiarato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza in una sede universitaria previsto dall'art. 3 della legge n. 210/1998, dovranno essere allegati:

a) curriculum della propria attività didattiva e scientifica;

b) la documentazione che il candidato intende far valere per la valutazione comparativa.

00A3052

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare del Ministero del commercio con l'estero 25 gennaio 2000, n. S/850820, recante: «Criteri e modalità per l'applicazione nel 2000 della legge 29 luglio 1981, n. 394, art. 10, concernente la concessione di contributi finanziari ai consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 1° febbraio 2000).

Nell'allegato modello C «SCHEMA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO EX LEGGE N. 394/1981, ART. 10» alla circolare citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* e riportata alla pag. 70, prima colonna, nell'oggetto, dove è scritto: «Legge n. 394/1981, art. 10 - Richiesta di ammissione al contributo sulle spese relative *all attività* del programma promozionale *2000.*», leggasi: «Legge n. 394/1981, art. 10 - Richiesta di ammissione al contributo sulle spese relative *all'attività* del programma promozionale *1999.*».

00A3053

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.